

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 dicembre 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 7 agosto 1993, n. 18.

Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, concernente la trasformazione del rapporto di lavoro dei tecnici di cui all'art. 3 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche . . . . . Pag. 2

LEGGE 24 agosto 1993, n. 19.

Nuove norme in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata . . . . . Pag. 2

LEGGE 24 agosto 1993, n. 20.

Interventi per onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino e nuove misure di solidarietà a sostegno dei familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata . . . . . Pag. 4

LEGGE 24 agosto 1993, n. 21.

Interventi in favore di soggetti coinvolti nel disastro della raffineria di Milazzo e dei familiari delle vittime del motopesca Demetrio . . . . . Pag. 4

LEGGE 24 agosto 1993, n. 22.

Individuazione di strutture ed interventi straordinari regionali per l'eliminazione dei dissesti statici in località «Tremonti-Ritiro» nel territorio del comune di Messina . . . . . Pag. 5

LEGGE 24 agosto 1993, n. 23.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della regione Sicilia per l'anno finanziario 1993 - Assestamento . . . . . Pag. 6

LEGGE 24 agosto 1993, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali . . . . . Pag. 6

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 1993, n. 0237/Pres.

Legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63. Regolamento per gli interventi contributivi regionali su operazioni di locazione finanziaria mobiliare. Approvazione . . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 1993, n. 0238/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, Capo VIII. Approvazione . . . . . Pag. 10

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1993, n. 15

Disposizioni per l'individuazione dei terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina ai fini dell'esecuzione dall'imposta comunale sugli immobili . . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 aprile 1993, n. 7-86/Leg.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg.

Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni . . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1993, n. 9-88/Leg.

Legge provinciale n. 29/90 - Capo III. Modifiche al regolamento di attuazione pubblicato con decreto del presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1991, n. 16-46/Leg. e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 14-67/Leg. di data 8 settembre 1992 . . . . . Pag. 15

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 7 agosto 1993, n. 18.

**Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, concernente la trasformazione del rapporto di lavoro dei tecnici di cui all'art. 3 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche.**

*(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 44 del 18 settembre 1993)*

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 6 luglio 1990, n. 11;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9;

Considerato che l'art. 1, comma 4, della richiamata legge regionale n. 9/1993 stabilisce, tra l'altro, che le modalità per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei tecnici assunti in applicazione dell'art. 30 della richiamata legge regionale n. 37/1985 devono essere disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, espresso nell'adunanza del 15 giugno 1993;

Vista la deliberazione n. 271 del 29 giugno 1993 della Giunta regionale, con la quale è stato approvato il regolamento di cui sopra;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

## EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. Il rapporto di lavoro del personale tecnico assunto in applicazione dell'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni mediante regolari procedure concorsuali può essere trasformato, dalle amministrazioni interessate, a tempo indeterminato

## Art. 2.

1. Il rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo precedente, che sia stato assunto per chiamata diretta o tramite gli uffici di collocamento, può essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato soltanto previo giudizio di idoneità, secondo le modalità di cui ai seguenti articoli.

## Art. 3.

1. I giudizi di idoneità possono essere indetti dai comuni interessati distintamente per i profili professionali di geometra, architetto ed ingegnere. Si osservano le norme sui concorsi per titoli, in quanto applicabili.

2. I titoli sono valutati secondo i criteri determinati con decreto dell'Assessore per gli enti locali 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 7 marzo 1992.

3. I bandi sono pubblicati all'albo pretorio dell'ente.

4. Il procedimento deve essere espletato nei termini fissati dalla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2.

5. La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

## Art. 4.

1. Il rapporto di lavoro del personale di cui ai precedenti articoli, che non dovesse essere dichiarato idoneo, non può essere trasformato a tempo indeterminato e non potrà essere ulteriormente prorogato.

## Art. 5.

1. Parimenti non potrà essere prorogato il rapporto di lavoro dei tecnici, di cui al precedente articolo 2, per i quali l'ente non abbia provveduto ad espletare le procedure per i giudizi di idoneità nei termini di legge.

## Art. 6.

1. Le nuove istanze di finanziamento per il pagamento delle competenze e degli oneri riflessi per il personale tecnico di cui trattasi dovranno essere corredate, alla scadenza delle proroghe di legge, con la delibera di trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

## Art. 7.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 7 agosto 1993

## CAMPIONE

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la regione Sicilia, addì 3 settembre 1993  
Registro n. 1 Atti del Governo, foglio n. 394*

93R0691

**LEGGE 24 agosto 1993, n. 19.**

**Nuove norme in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 28 agosto 1993)*

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'assegno erogato agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, identificati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, è aumentato nelle misure appresso indicate:

1) sino al compimento della scuola d'obbligo L. 4.500.000 annue;

2) sino al compimento della scuola media superiore L. 6.000.000 annue;

3) sino al compimento di un corso di studi universitari e comunque non oltre il 26° anno di età L. 9.000.000 annue, riferito ad un solo corso di laurea presso una università statale, o legalmente riconosciuta, anche nello ambito dei Paesi CEE.

2. Le modalità di erogazione degli assegni sono quelle previste dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, e l'erogazione cessa, comunque, qualora il beneficiario assuma un rapporto di lavoro dipendente; l'assegno di cui al comma 1 è erogato, sino al compimento della maggiore età, ad eccezione del caso di studi universitari.

3. Gli assegni sono soggetti ad una rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali Istat.

#### Art. 2.

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, è aumentata in analogia con quanto statuito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, modificativa della legge 13 agosto 1980, n. 466, a L. 150.000.000.

2. Al coniuge superstite, agli orfani e al convivente more uxorio, la cui condizione va dimostrata mediante certificazione anagrafica o atto di notorietà, si applica, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, la disposizione di cui all'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

#### Art. 3.

1. La misura massima del contributo una tantum di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, è aumentata a L. 20.000.000.

#### Art. 4.

1. Alle persone che in dipendenza dell'attentato al giudice Falcone e alla sua scorta, nonché dell'attentato al giudice Borsellino e alla sua scorta, hanno riportato lesioni personali con una invalidità permanente non inferiore a 1/4 della capacità lavorativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14.

#### Art. 5.

1. Alla signora Don Santos Maria Petrucia, madre dell'orfano Traina Dario e convivente dell'agente di P.S. Traina Claudio, rimasto ucciso nell'attentato al giudice Borsellino, sono estesi i benefici di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14.

#### Art. 6.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, la signora Claudia Costanza, figlia del signor Giuseppe Costanza, autista del giudice Falcone, rimasto gravemente invalidato nell'attentato terroristico-mafioso di Capaci, la signora Annunziata Agostino, sorella dell'agente di pubblica sicurezza Antonino Agostino, ucciso dalla mafia insieme con la moglie Ida Castellucci a Carini il 5 agosto 1989, e la signorina Tiziana Li Muli, sorella dell'agente di pubblica sicurezza Vincenzo Li Muli, componente della scorta del giudice Borsellino, deceduto nella strage terroristico-mafiosa di via D'Amelio, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14.

#### Art. 7.

1. Alle persone rimaste ferite in seguito all'incidente verificatosi in Palermo il 25 novembre 1985, determinato dall'auto di scorta di un magistrato davanti al Liceo Meli e che abbiano riportato una invalidità non inferiore ad 1/4 della capacità lavorativa, si applicano i benefici previsti dall'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14.

#### Art. 8.

1. L'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le unità sanitarie locali e gli enti o istituti dagli stessi dipendenti o vigilati sono autorizzati ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto il coniuge superstite, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere e in assenza del coniuge superstite, di convivente more uxorio e di orfani, gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati ad assumere uno dei fratelli o delle sorelle della vittima.

3. I benefici previsti dalla presente legge si applicano a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge».

#### Art. 9.

1. È autorizzata per l'anno finanziario 1993 la spesa di lire 200 milioni per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6.

#### Art. 10.

1. L'istruttoria delle istanze di concessione dei benefici di cui alla presente legge è demandata alla Direzione del personale e dei Servizi generali della Presidenza della Regione.

#### Art. 11.

1. Ai proprietari delle abitazioni, negozi ed autovetture, rimasti danneggiati a seguito dell'attentato al posto di Polizia di Stato nel comune di Tortorici è concesso un contributo una tantum.

2. Per le autovetture non più in produzione il beneficio è pari all'80 per cento del prezzo di listino di una autovettura nuova simile per cilindrata, potenza fiscale e caratteristiche, a quella completamente resa inservibile in dipendenza dell'attentato.

3. L'erogazione non potrà essere superiore a lire 15 milioni per autovetture e dalla stessa dovrà essere detratto l'eventuale rimborso da parte di compagnia assicurativa.

4. In caso di distruzione totale è, comunque, necessario produrre il certificato di radiazione del mezzo dal Pubblico Registro Automobilistico.

5. Ai proprietari di immobili e di negozi che, a seguito dell'attentato al posto di Polizia di Stato del comune di Tortorici hanno subito danneggiamenti, è concesso un contributo una tantum, in misura non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, per un importo massimo di lire 30 milioni.

6. Per le finalità dei precedenti commi è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 200 milioni.

#### Art. 12.

1. I benefici economici contemplati dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze erogate o erogabili da parte di altre pubbliche Amministrazioni, sulla scorta delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. È pertanto richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza economica concedibile da parte di altre pubbliche amministrazioni.

3. I benefici si applicano a domanda degli interessati.

#### Art. 13.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, la signora Cusumano Vincenza, moglie di Giovanni Paparcuri, autista del giudice Chinnici, rimasto gravemente invalidato nell'attentato terroristico mafioso nel quale ha perso la vita lo stesso giudice.

## Art. 14.

1. Al fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, possono accedere, oltre i familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati che abbiano riportato lesioni personali e che abbiano titolo a costituirsi, ai sensi di quanto disposto dal vigente codice di procedura penale, nei modi e nei termini di legge, parte civile nei processi contro la mafia.

2. L'utilizzazione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 7 della citata legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, sarà gestita sulla base di un regolamento del Presidente della Regione, sottoposto al parere della competente Commissione legislativa.

## Art. 15.

1. Per il perseguimento delle finalità proprie della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, è prevista l'erogazione di un contributo annuo di lire 350 milioni, posto a carico della Regione siciliana, di cui 150 milioni da utilizzare con dieci borse di studio intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, da assegnare a giovani siciliani laureati con il massimo dei voti in giurisprudenza nelle università siciliane. Le modalità dell'assegnazione saranno decise dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

## Art. 16.

1. Per le finalità degli articoli 1, 2 e 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 400 milioni.

2. Agli oneri di cui al comma precedente nonché a quelli autorizzati dai precedenti articoli 8, 10 e 13, valutati complessivamente in lire 1.150 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione, esercizio finanziario 1993.

3. I predetti oneri e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 850 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1004.

## Art. 17.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Montecchio, 24 agosto 1993

CAMPIONE

93R0692

## LEGGE 24 agosto 1993, n. 20.

**Interventi per onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino e nuove misure di solidarietà a sostegno dei familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 28 agosto 1993)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. In deroga alla normativa vigente è autorizzata l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione regionale, anche in soprannumero, della signora Lucia Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino, deceduto a seguito di un attentato di stampo mafioso, con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto.

## Art. 2.

1. È autorizzata l'assunzione presso la Regione siciliana, gli enti locali e gli enti o istituti dagli stessi dipendenti o vigilati, dei coniugi, orfani o conviventi more uxorio delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto.

## Art. 3.

1. Il personale dipendente, coniuge o orfano delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, assunto presso la Regione siciliana, gli enti locali e gli enti o istituti dagli stessi dipendenti o vigilati, ai sensi della legislazione vigente, verrà inquadrato, a domanda, nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto al momento dell'assunzione, e con decorrenza dalla data del nuovo inquadramento.

## Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a lire 500 milioni, per l'esercizio finanziario 1993, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

## Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Montecchio, 24 agosto 1993

CAMPIONE

93R0693

## LEGGE 24 agosto 1993, n. 21.

**Interventi in favore di soggetti coinvolti nel disastro della raffineria di Milazzo e dei familiari delle vittime del motopesca Demetrio.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 28 agosto 1993)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. In favore di ciascun nucleo familiare delle persone decedute o rimaste permanentemente inabili al lavoro a causa del disastro della raffineria di Milazzo, avvenuto il 3 giugno 1993, è concesso un contributo straordinario di lire 80 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli a carico delle vittime alla data dell'evento.

3. Le somme per il pagamento dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 2 sono accreditate dal Presidente della Regione ai sindaci dei comuni di residenza dei beneficiari. I sindaci provvedono ad erogarle previa presentazione di apposita istanza documentata da parte degli interessati.

## Art. 2.

1. Analoghe provvidenze sono previste a favore dei familiari dei marittimi Asaro Francesco, Gancitano Bartolomco, La Fata Francesco, Castelli Vito, Bono Salvatore e Nuccio Vito, deceduti o dispersi a causa del naufragio del motopesca Demetrio, verificatosi nella notte tra il 23 ed il 24 novembre 1991.

## Art. 3.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 650 milioni e di lire 920 milioni per l'esercizio finanziario 1993.

2. Alla spesa di cui al comma 1 di complessive lire 1.570 milioni si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio in corso - codice 1004.

## Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Montecchio, 24 agosto 1993

CAMPIONE

93R0694

LEGGE 24 agosto 1993, n. 22.

**Individuazione di strutture ed interventi straordinari regionali per l'eliminazione dei dissesti statici in località «Tremonti-Ritiro» nel territorio del comune di Messina.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 28 agosto 1993)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Allo scopo di consentire l'arrestarsi del fenomeno franoso verificatosi in località «Tremonti-Ritiro» del comune di Messina, dove sono stati realizzati numerosi insediamenti abitativi da parte di cooperative edilizie, i cui programmi sono stati finanziati dalla Regione siciliana e/o dallo Stato, nonché per eliminare il pericolo di gravi danni a persone e cose, considerata la natura e l'estensione dello stesso fenomeno franoso, si adottano gli interventi di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge riguardano in particolare interventi ordinari e straordinari per la protezione civile e mirano al recupero edilizio ed alla ricostruzione di unità immobiliari private ad uso abitativo, alla sistemazione ed al consolidamento della collina «Tremonti-Ritiro» del comune di Messina ed alla realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie dell'intera area abitativa.

3. Gli interventi di recupero o ricostruzione sono finalizzati al ripristino della piena funzionalità dell'unità immobiliare, al conseguimento di condizioni di maggiore sicurezza dal punto di vista statico, nonché agli studi, alle simulazioni ed alla realizzazione di opere di presidio e delle infrastrutture primarie e secondarie.

4. Le disposizioni di cui ai successivi articoli riguardano altresì interventi inerenti l'adeguata e dignitosa sistemazione abitativa delle famiglie interessate allo sgombero, nonché interventi diretti alla rimodulazione delle scadenze di pagamento dei mutui contratti dalle cooperative edilizie interessate prima dell'inizio del fenomeno franoso,

5. Per l'attuazione degli interventi di recupero, ricostruzione e ristrutturazione delle unità abitative è previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione uno stanziamento di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1993 e lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1994.

Analogamente, allo scopo di consentire la realizzazione delle opere di presidio necessarie per arginare il movimento franoso è previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione uno stanziamento di lire 6.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1993 e lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1994.

## Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi indicati nell'articolo 1 la Presidenza della Regione, d'intesa con l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, tenuto conto degli interventi e degli accertamenti effettuati dal Dipartimento nazionale della protezione civile e dagli uffici tecnici periferici, nonché dei dati e delle elaborazioni redatte anche da enti privati in merito al fenomeno franoso considerato, definisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto modulare relativo agli interventi sopra menzionati.

2. Il programma degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla scorta delle risultanze della Commissione tecnica, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, deve essere affisso all'albo pretorio del comune di Messina per quindici giorni consecutivi ed entro i venti giorni successivi chiunque può presentare osservazioni sul suo contenuto. Il Presidente della Regione, tenuto conto delle suddette osservazioni, sentita la Commissione tecnica di cui sopra, approva con decreto il programma degli interventi.

3. È concesso al consorzio «La casa nostra» un contributo di lire 200 milioni, di cui 30 milioni alle cooperative «Il capriolo», «Il cerbiatto» e «La rondine», per le spese sostenute per le indagini geologiche e studi in conseguenza della frana.

## Art. 3.

1. Il pagamento delle rate di mutuo e di finanziamento dovuto dalle cooperative o dai soci assegnatari definitivi, i cui alloggi, costruiti con contributi erariali, sono stati o saranno sgomberati con specifica ordinanza o i cui lavori edificatori sono stati, o saranno, bloccati, è sospeso sino al totale consolidamento, riadattamento o ricostruzione degli immobili cui si riferiscono.

2. Le rate sospese di cui al comma 1 andranno pagate dalle cooperative e/o dai cooperatori senza alcun onere aggiuntivo in data successiva al pagamento dell'ultima semestralità risultante dal contratto di mutuo stipulato con l'ente finanziatore, con analoga cadenza ed in un periodo pari a quello di sospensione. I maggiori interessi, spese ed accessori maturati per effetto di tale sospensione sono posti a totale carico della Regione.

3. La spesa necessaria sarà determinata dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il medesimo termine, con proprio decreto saranno individuate dal medesimo Assessorato le cooperative edilizie aventi diritto ai benefici di cui alla presente legge.

4. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato alle necessari variazioni di bilancio di propria competenza.

5. Le cooperative edilizie che vorranno beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo dovranno presentare formale istanza all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, allegando una dichiarazione del presidente della cooperativa, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si dichiara di trovarsi nelle condizioni di cui al presente articolo.

6. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, i termini di scadenza di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65 — i cui effetti sono stati confermati con l'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 1991, n. 195 — per i mutui bancari garantiti dalla Regione, sono ulteriormente prorogati di centottanta giorni.

## Art. 4.

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo straordinario una tantum ai soci assegnatari del consorzio «La casa nostra» e delle cooperative «La gazzella» - programma costruttivo 3°, 4°, 5° e 7° lotto - «Il capriolo» - programma costruttivo 1°, 2° e 3° lotto - «Il cerbiatto», «La rondine», tutti con sede in Messina, nella misura di lire 25 milioni per ciascun socio assegnatario, in considerazione del grave disagio verificatosi in conseguenza del fenomeno franoso che ha determinato il blocco dei lavori e dei rapporti finanziari con gli istituti mutuanti, i cui maggiori oneri si rifletteranno sul costo finale di costruzione.

2. L'intervento di cui al comma 1 è diretto ad adeguare il costo delle unità abitative alle effettive capacità economico-finanziarie dei soci assegnatari e verrà erogato direttamente a ciascun socio assegnatario.

3. Alla formale individuazione dei sodalizi i cui soci assegnatari di alloggi iscritti nei programmi costruttivi a suo tempo finanziati dallo Stato o dalla Regione potranno accedere al contributo una tantum, provvederà con proprio decreto l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere ai soci assegnatari, anche in via provvisoria, di alloggi sociali fatti sgomberare con ordinanza sindacale un contributo straordinario a titolo di assistenza abitativa, forfettariamente determinato in L. 500.000 mensili. Il contributo mensile avrà decorrenza dal mese in cui è stato adottato il provvedimento sindacale e fino al reintegro dell'appartamento assegnato.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione uno stanziamento di lire 11.000 milioni di cui lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1993 e lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1994.

## Art. 5.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Presidente della Regione, una commissione d'inchiesta, composta da cinque esperti, per l'accertamento delle responsabilità di soggetti pubblici e privati inerenti ai fatti di cui alla presente legge. La relazione della commissione deve essere depositata nei novanta giorni successivi. La stessa è depositata presso l'Assemblea regionale siciliana ed è data ampia pubblicità a cura della Presidenza della Regione.

2. Sulla scorta dei risultati della relazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e le amministrazioni locali, fatte salve le eventuali denunce penali, provvedono ad attivare i conseguenti procedimenti disciplinari, nonché i procedimenti di risarcimento dei danni, ivi comprese le azioni di risarcimento ambientale.

3. Il Presidente della Regione provvederà ad attivare le procedure legali necessarie per il recupero, da parte dell'Amministrazione regionale, delle somme erogate in virtù della presente legge e relative ai danni determinatisi nei confronti di coloro i quali verranno individuati, in sede giudiziaria, come responsabili degli stessi.

## Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ricadenti nell'esercizio finanziario 1993, di lire 8.450 milioni, si provvede quanto a lire 450 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 8.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

2. I predetti oneri e quelli ricadenti nell'esercizio finanziario 1994, di lire 14.250 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2007 per lire 22.000 milioni e codice 1004 per lire 700 milioni.

## Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Montecchio, 24 agosto 1993

CAMPIONE

93R0695

## LEGGE 24 agosto 1993, n. 23.

### Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della regione Sicilia per l'anno finanziario 1993 - Assestamento.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 28 agosto 1993)

(Omissis)

93R0696

## LEGGE 24 agosto 1993, n. 24.

### Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 40 del 28 agosto 1993)

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 5 SETTEMBRE 1990, N. 35, E 15 MAGGIO 1991, N. 20, IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE.

## Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è sostituito dal seguente:

«1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alla nomina, nell'ambito della Direzione regionale delle finanze e del credito, della commissione consultiva di cui all'articolo 3.

2. La commissione consultiva è presieduta da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso le sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, ed è composta da un esperto in economia aziendale, da un esperto in economia e finanza pubblica, da un esperto in scienze delle finanze, da un esperto in diritto finanziario o diritto tributario, da un esperto in informatica aziendale.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dal dirigente preposto alla segreteria tecnica.

4. Il presidente, nonché il segretario della commissione, decadono di diritto dall'incarico nell'ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per la nomina. La nomina a componente della commissione è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.

5. La commissione, a richiesta dell'Assessore e sulla base della documentazione alla stessa rimessa dall'Amministrazione, esprime pareri non vincolanti in materia di:

a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni, nonché degli sportelli di riscossione per ciascun ambito territoriale;

b) determinazione iniziale e revisione biennale della commissione, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi di cui all'articolo 23 spettanti ai concessionari;

c) determinazione, ai fini del conferimento e del rinnovo delle concessioni, dei requisiti relativi alla organizzazione tecnica ed ai sistemi informatici per la corretta gestione del servizio di riscossione, con riferimento al numero, alla dislocazione ed ai periodi di apertura degli sportelli negli ambiti territoriali;

d) procedure di conferimento delle concessioni;

e) vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, con facoltà propositiva in materia di sospensione cautelare dell'attività di gestione, di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza dalla concessione.

6. È comunque in facoltà dell'Assessore di richiedere il parere della commissione su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.

7. Nei provvedimenti adottati dall'Assessore, sentita la commissione, deve essere fatta menzione della proposta o del parere della commissione; ove il provvedimento sia adottato in difformità dalla proposta o dal parere, ne sono specificati i motivi.

8. Ai fini della formulazione dei pareri o delle proposte, la commissione, avvalendosi della segreteria tecnica, dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione.

9. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta.

10. La commissione è convocata dal presidente. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'ufficio di segreteria.

11. Per la validità delle riunioni della commissione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri o le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

12. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giustificati motivi, comporta decadenza dall'incarico, salvo che per i componenti chiamati a fare parte della commissione in ragione della carica ricoperta.

13. La commissione, ove necessario, su specifiche questioni può sentire singoli concessionari o rappresentanti di categoria.

14. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario della commissione in misura adeguata alla qualità ed alla quantità dell'impegno richiesto, tenuto conto di quelli determinati con decreto ministeriale per la corrispondente commissione prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

#### Art. 2.

1. Gli sportelli di riscossione di cui all'articolo 33 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, sono così rideterminati per ciascun ambito territoriale: Agrigento 16; Caltanissetta 8; Catania 23; Enna 7; Messina 22; Palermo 23; Ragusa 7; Siracusa 11; Trapani 12.

2. Nei comuni sprovvisti di sportello di riscossione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa intesa con il concessionario e su istanza dell'amministrazione comunale, può autorizzare l'apertura saltuaria, nel giorno di scadenza del pagamento di entrate iscritte a ruolo, di sportelli staccati di riscossione, a condizione che il comune fornisca gratuitamente al concessionario, in via continuativa, locali, arredi e servizi a tale fine occorrenti.

#### Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 è sostituito dal seguente:

«Ai fini della determinazione della remunerazione del servizio di riscossione si applicano le disposizioni dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni».

Si applicano, altresì, le altre disposizioni di legge statale recanti norme in materia di remunerazione del servizio di riscossione.

#### Art. 4.

1. Gli articoli 1, 2, 5, 7 e 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, sono abrogati.

2. Sono altresì abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20.

3. All'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. In deroga alla previsione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 le spese per i locali e gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione che dovessero gravare sulle amministrazioni comunali, sono invece poste a carico del bilancio della Regione.

5. Al rimborso al commissario governativo provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sulla base di apposita istanza corredata di dettagliato e documentato rendiconto, sentita la Commissione di cui all'articolo 5».

#### Art. 5.

1. Le disposizioni di leggi statali che prevedono misure finanziarie di intervento, ad integrazione delle commissioni e dei compensi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, in favore di concessionari o di commissari governativi del restante territorio nazionale, nei cui confronti sono accertati disavanzi di gestione, si applicano nel territorio della Regione, a carico del bilancio regionale, con le modalità ed i criteri stabiliti dalle predette disposizioni legislative, ovvero dai decreti ministeriali attuativi delle stesse, e nei limiti degli stanziamenti a tale fine previsti dalle leggi di bilancio della Regione.

### TITOLO II

#### NORME RELATIVE ALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE REGIONALI

#### Art. 6.

1. Nelle more della disciplina organica della materia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo, e successive modificazioni.

2. Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

3. Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

## Art. 7.

1. Per le concessioni di cui all'articolo 6, il cui periodo non sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni governative regionali devono essere corrisposte, anche ad integrazione dei pagamenti effettuati, nella misura ivi prevista, relativamente ai rimanenti mesi di validità della concessione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Non si fa luogo a rimborso di somme pagate per le concessioni relative a periodi scaduti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 8.

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 67, ed all'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 6.

2. Restano salve le disposizioni relative alle tasse sulle concessioni governative regionali disciplinate da apposite leggi della Regione.

## Art. 9.

1. Per le fattispecie diverse da quelle contemplate dall'articolo 6 restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

## Art. 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1993.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Montecchio, 24 agosto 1993

CAMPIONE

*Assessore regionale per il bilancio e le finanze: MAZZAGLIA*

93R0697

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 1993, n. 0237/Pres.

**Legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63. Regolamento per gli interventi contributivi regionali su operazioni di locazione finanziaria mobiliare. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 1993)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 6 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, che ridefinisce l'ambito oggettivo di applicazione della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, circoscrivendolo alle operazioni di locazione finanziaria mobiliare riguardanti impianti o macchinari o attrezzature destinati all'automazione industriale;

Considerata la necessità di adottare opportune norme regolamentari, sia al fine di definire le tipologie degli «impianti, macchinari ed attrezzature destinati all'automazione industriale», cui si rivolge il citato articolo 6, che di disciplinare in generale procedure e modalità di accesso all'intervento contributivo regionale;

Sentito il Comitato tecnico consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali che, nella seduta del 22 giugno 1992, ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento;

Dato atto che lo stesso regolamento è stato sottoposto al parere del Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 21 luglio 1992;

Acquisito il parere favorevole del predetto Comitato ed accolti i suggerimenti dallo stesso formulati;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3869 del 31 luglio 1992, modificata con deliberazione n. 2079 del 4 maggio 1993;

Decreta:

È approvato il regolamento per gli interventi contributivi regionali su operazioni di locazione finanziaria mobiliare ex legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 24 maggio 1993

TURELLO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 luglio 1993  
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 15, foglio n. 326*

**REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI CONTRIBUTIVI REGIONALI SU OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA MOBILIARE: LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1976, N. 63 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

## Art. 1.

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni — di seguito denominata legge regionale 63/1976 — per la concessione dei contributi ivi previsti a sostegno delle operazioni in locazione finanziaria mobiliare effettuate da piccole e medie imprese industriali della Regione si applicano le norme contenute nel presente Regolamento.

## Art. 2.

1. Salvo che per le imprese localizzate nelle province di Trieste e Gorizia, possono accedere alla contribuzione le imprese industriali rientranti nei limiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3.

2. I relativi dati vanno desunti dall'ultimo bilancio approvato ed il tasso applicabile per la conversione lire/ECU è quello risultante dal tasso medio relativo al medesimo anno cui si riferisce il bilancio.

3. Per le imprese di nuova costituzione, si fa riferimento ai limiti dimensionali previsti, nel piano economico delle imprese, per il primo anno completo di attività delle imprese medesime, le cui risultanze dovranno essere attestate, in sede di concessione del contributo, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio allo scopo di verificare il rispetto dei limiti dimensionali di cui al comma 1.

## Art. 3.

1. L'ammissibilità a contributo è subordinata allo svolgimento in via esclusiva o prevalente di attività produttiva.

2. Nel caso di imprese industriali che, al momento della stipulazione del contratto risultino classificate artigiane, si fa esclusivo riferimento allo status accertato alla data di concessione del contributo.

## Art. 4.

1. Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a lire 30.000.000.

2. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad imposte e tasse, e ogni altra spesa accessoria.



3. Il limite massimo per l'ammissibilità a contributo è di lire 500.000.000.

4. Nell'ipotesi in cui l'ammontare della spesa annuale per la quale si richiede il contributo, calcolata con riferimento all'anno di sottoscrizione del contratto, sia superiore all'importo di lire 500.000.000, anche con riferimento a più operazioni, il contributo stesso viene concesso nei limiti del suddetto importo.

#### Art. 5.

1. Sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria — di durata ricompresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni, con frazioni di anno non inferiori a sei mesi, che abbiano ad oggetto soltanto impianti, macchinari ed attrezzature, di nuova costruzione, destinati all'automazione industriale. Il limite della frazionabilità in periodi non inferiori a sei mesi si applica unicamente a contratti di locazione finanziaria stipulati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli impianti, macchinari ed attrezzature destinati all'automazione industriale, di cui al comma 1, sono individuati nelle tipologie elencate nell'allegato A. I suddetti beni non possono essere utilizzati al di fuori del territorio regionale, ad eccezione dei mezzi movimento terra con controllo elettronico impiegati dalle imprese operanti nel settore dell'edilizia ed estrattivo, che abbiano comunque sede nel territorio regionale.

3. Non sono ammesse a contributo le operazioni di sub-locazione, né quelle aventi per oggetto beni preventivamente ceduti dallo stesso conduttore alla società di leasing (operazioni di *leas-back*).

#### Art. 6.

1. La domanda di contributo, redatta in bollo e corredata della documentazione di cui all'art. 7, va presentata alla Direzione regionale dell'industria, per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella Regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria, ammesse ad operare con la Direzione predetta ai sensi dell'art. 12, o per il tramite della Friulia-Lis S.p.a., entro sei mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto.

2. In caso di invio tramite il servizio postale, ai fini del computo del termine predetto, fa fede la data di spedizione della raccomandata.

#### Art. 7.

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata la documentazione sottoelencata:

a) certificato della C.C.I.A.A. in originale e per le cooperative anche il certificato di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, ambedue di data non anteriore a tre mesi;

b) visura camerale;

c) contratto di locazione in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale;

d) verbale di consegna dei beni, datato e sottoscritto dal conduttore, in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale;

e) fattura in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale, accompagnata — laddove si tratti di macchinario di importazione — dalla bolla di sdoganamento;

f) certificato, in originale o in copia, di attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A. per le società, mentre per le imprese individuali oltre al certificato già citato, anche copia del tesserino fiscale del titolare;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, a firma del legale rappresentante, rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che attesti:

ove del caso, il rispetto dei limiti dimensionali di cui al precedente art. 2, comma 1. Per le imprese di nuova costituzione va fatto riferimento ai limiti dimensionali previsti, nel Piano economico delle imprese, per il primo anno completo di attività delle imprese medesime;

quanto previsto dall'art. 45 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e precisamente che l'impresa si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

h) perizia giurata, asseverata, sottoscritta da un ingegnere o un perito industriale iscritto nel rispettivo Albo professionale, estranci all'organizzazione aziendale, redatta secondo lo schema allegato sub B e contenente le indicazioni ivi richieste.

2. Andrà inoltre allegata una fotocopia della domanda e di tutti i documenti allegati.

3. L'Amministrazione regionale può richiedere qualsiasi altro documento necessario al completamento della procedura istruttoria, nonché svolgere ogni utile accertamento presso le imprese beneficiarie.

#### Art. 8.

I contributi sono versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali. La società di locazione finanziaria deve accreditarli all'impresa beneficiaria nei termini e con le modalità di cui all'art. 5, primo comma, della legge regionale 63/76.

#### Art. 9.

1. L'erogazione del contributo è sospesa quando la società di leasing segnali la sopravvenienza di fatti che possono pregiudicare l'adempimento del contratto da parte del conduttore.

2. In caso di morosità nei pagamenti dei canoni protratta per almeno tre mesi, la concessione del contributo è revocata a far data dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultima semestralità erogata, antecedente l'insorgenza dello stato di morosità.

3. Nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti previsti ai commi 1 e 2, la società di leasing è comunque tenuta a sospendere l'accreditamento del contributo all'impresa beneficiaria, dandone tempestiva conferma alla Direzione regionale dell'industria.

#### Art. 10.

1. Nel caso di trasferimento di azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, gli effetti del provvedimento concessorio vengono confermati a favore dell'avente causa, una volta accertata la permanenza delle condizioni che hanno legittimato l'adozione del provvedimento stesso.

2. La società di leasing ha l'obbligo di dare comunicazione alla Direzione regionale dell'industria dell'intervenuta variazione del soggetto contraente nell'originario rapporto contrattuale e di trasmettere la documentazione necessaria all'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente e precisamente la documentazione di cui all'art. 7, lettera a), b), f), g), allegando inoltre:

atto di trasferimento dell'azienda, in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale;

attestazione della società di leasing dalla quale risulti che il contratto continua dopo la variazione intervenuta;

certificazione antimafia;

domanda della nuova impresa tendente ad ottenere la conferma del contributo.

3. Nelle more dell'accertamento, l'erogazione del contributo è sospesa e, ove già avvenuta, è fatto carico alla società di leasing di provvedere alla sospensione dell'accreditamento del contributo all'impresa.

#### Art. 11.

1. Ogni variazione di ragione sociale o mutamento di sede, ogni fusione o trasformazione della società, o cessione di azienda o cessione di ramo d'azienda, dev'essere tempestivamente comunicata a cura dell'impresa stessa o della società di leasing, alla Direzione regionale dell'industria al fine dell'adozione del provvedimento di conferma o di revoca del contributo.

2. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui sopra, l'erogazione del contributo è sospesa e, ove già avvenuta, è fatto carico alla società di leasing di provvedere alla sospensione dell'accreditamento del contributo all'impresa.

3. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto per volontà del conduttore, di cessione del contratto medesimo, di cessione, alienazione, distrazione o trasferimento fuori regione, nel periodo contrattuale, dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria, che siano intervenuti prima dell'emissione del provvedimento concessorio, la domanda di contributo viene archiviata.

4. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto per volontà del conduttore, di cessione del contratto medesimo, di cessione, alienazione, distrazione o trasferimento fuori regione, nel periodo contrattuale, dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria, che siano intervenuti dopo l'emissione del provvedimento concessorio, si procede alla revoca del contributo, a far data dall'evento, salvo che sia trascorso un periodo inferiore ad anni due, dal giorno della stipula del contratto, nel qual caso viene dichiarata la decadenza dal contributo con obbligo di restituzione delle semestralità già erogate, con la maggiorazione degli interessi di tesoreria.

5. Nei casi di sospensione o cessazione dell'attività, di scioglimento o di ammissione a procedure fallimentari, la concessione del contributo viene revocata a far data dal primo giorno successivo a quello della scadenza dell'ultima rata antecedente la data dell'evento. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere alla sospensione del contributo, in presenza di elementi conoscitivi che consentano di formulare ragionevoli riserve sulla situazione finanziaria dell'impresa.

6. Nelle more dell'adozione del provvedimento di revoca la società di leasing sospenderà comunque l'accreditamento del contributo all'impresa.

#### Art. 12.

1. Le domande di contributo possono essere presentate, secondo le modalità di cui all'art. 6, esclusivamente da società di leasing ammesse ad operare con la Direzione regionale dell'industria.

2. Ai fini dell'ammissione di cui al comma 1 le società di leasing debbono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituite in forma di società di capitali;
- b) avere come oggetto sociale l'esercizio, anche prevalente, della locazione finanziaria;
- c) dimostrare validità economico-tecnico-finanziaria, comprovata dall'andamento gestionale.

3. Le società interessate all'ammissione di cui al comma 1 sono tenute a presentare domanda, redatta in bollo, ed indirizzata alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale dell'industria, corredata della documentazione sottoelencata:

- a) atto costitutivo e statuto della società;
- b) copia dei bilanci approvati negli ultimi due anni conformi a quelli depositati in Tribunale e sottoscritti dagli amministratori della società (fatta eccezione per le società di nuova costituzione);
- c) relazione che illustri, anche in prospettiva, l'andamento gestionale economico-tecnico della società;
- d) dichiarazione d'impegno circa l'assunzione degli obblighi di cui all'art. 13.

4. Le predette società sono tenute a presentare ogni cinque anni alla Direzione regionale dell'industria e la documentazione necessaria a verificare la permanenza dei requisiti di cui al precedente comma 2.

#### Art. 13.

1. L'ammissione di cui all'art. 12 obbliga la società di leasing:

- a) ad accendere un conto corrente bancario presso un Istituto di credito operante nella Regione Friuli-Venezia Giulia, destinato esclusivamente all'accredito dei contributi spettanti alle imprese beneficiarie;
- b) a trasferire i predetti contributi, nel termine e con le modalità di cui all'art. 5, primo comma, della legge regionale 63/76, all'impresa beneficiaria; dandone contestuale comunicazione alla Direzione regionale dell'industria;

c) a comunicare tempestivamente:

- ogni variazione dei contenuti contrattuali;
- il verificarsi dei casi ai commi 1, 3, 4 e 5 del precedente art. 11;
- ogni fatto che possa pregiudicare l'adempimento del contratto da parte del conduttore;

ogni variazione che dovesse intervenire nell'ambito del proprio assetto societario, ivi compresi la modifica di ragione sociale ed il mutamento di sede;

d) a rimborsare all'Amministrazione regionale, nel termine di giorni trenta dalla richiesta, le somme, maggiorate degli interessi di tesoreria, indebitamente corrisposte, assumendo in proprio l'onere della relativa ripetizione.

#### Art. 14.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

93R0641

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 1993, n. 0238/Pres.

#### Regolamento di esecuzione della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, Capo VIII. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 1993)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, capo VIII, concernente la concessione di contributi alle piccole e medie imprese industriali per l'attuazione di programmi pluriennali di penetrazione commerciale nei Paesi extracomunitari;

Visto l'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, con cui è stato modificato l'art. 25 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2;

Visto l'art. 52 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 con cui è stata prevista, tra l'altro, l'emanazione del regolamento di esecuzione della predetta legge;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 25 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento;

Sentito inoltre, come previsto dall'art. 52 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, la IV commissione del Consiglio regionale che si è pronunciata nella seduta del 16 aprile 1993;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2081 del 4 maggio 1993;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, capo VIII nel testo allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

## Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 24 maggio 1993

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 luglio 1993  
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 15, foglio n. 248

## TURELLO

REGOLAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE  
20 GENNAIO 1992, N. 2, CAPO VIII

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione dei contributi previsti dal Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni in materia di contributi alle piccole e medie imprese industriali per l'attuazione di programmi pluriennali di penetrazione commerciale nei Paesi extracomunitari.

## Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. I contributi previsti dall'art. 1 possono essere concessi a piccole e medie imprese industriali aventi i requisiti previsti dall'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modificazioni.

2. Sono altresì ammissibili a contributo le imprese di cui al comma 1 collegate in forma di associazione temporanea di imprese, le società consortili costituite ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile e le società miste.

3. Si intendono per società miste quelle operanti all'estero, nelle quali siano interessate imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al 50%, tenuto anche conto dell'eventuale quota della Finanziaria regionale Friulia S.p.a.

4. Le associazioni e le società suddette devono essere costituite con lo scopo esclusivo della realizzazione del programma di penetrazione commerciale ammesso a contributo.

## Art. 3.

*Iniziativa ammesse a contributo*

1. Si intendono per programmi pluriennali di penetrazione commerciale quelli comprendenti un complesso organico di azioni e di interventi diretti all'inserimento in nuovi mercati extracomunitari o al consolidamento della presenza già acquisita su detti mercati, di durata non inferiore a due anni, da attuarsi in coerenza con il programma regionale della promozione commerciale all'estero.

2. Nell'ambito dei suddetti programmi sono ammesse le seguenti spese:

a) partecipazione a mostre, rassegne, fiere e manifestazioni similari;

b) studi di mercato concernenti i Paesi nei quali si intende svolgere il programma di penetrazione commerciale;

c) pubblicità concernente il programma predetto;

d) personale dipendente, consulenti e collaboratori autonomi, nei limiti dell'effettiva utilizzazione per lo svolgimento del programma ammesso e sulla base di una dettagliata relazione;

e) viaggi, missioni, soggiorni del personale di cui al punto d), limitatamente alle spese alberghiere, di ristorazione, e a quelle relative ai biglietti aerei e ferroviari;

f) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo;

g) studi preparatori finalizzati all'organizzazione di reti di vendita e di assistenza all'estero.

3. Le spese di cui alla lettera d) del comma 1 sono ammesse entro il limite massimo del 30% del costo del programma.

4. Oltre alle spese di cui al comma 1, viene riconosciuta ammissibile a contributo una quota forfettaria di spese generali pari al 10% del totale dei costi del programma.

5. Le spese relative al programma di penetrazione commerciale sono considerate ammissibili a condizione che le relative fatture o altri documenti equivalenti siano di data posteriore a quella di presentazione della domanda di contributo, fatta eccezione per le spese regolate anticipatamente rispetto al periodo di competenza, in conseguenza di particolari necessità organizzative.

## Art. 4.

*Presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo, redatte su carta bollata, devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il 31 marzo, ovvero, se tale giorno è festivo o non lavorativo, entro il primo giorno lavorativo successivo.

2. Le domande pervenute oltre il suddetto termine si considerano validamente presentate solo se spedite tramite il servizio postale pubblico a mezzo raccomandata e nel rispetto del termine indicato al comma precedente.

3. Le domande vanno presentate secondo lo schema indicato nell'allegato A.

## Art. 5.

*Documentazione*

1. Le domande presentate da singole imprese devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione nel registro delle ditte;

b) certificazione antimafia ai sensi dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni secondo il fac-simile allegato B;

d) relazione illustrativa del programma di penetrazione commerciale e degli obiettivi che con esso si intendono perseguire;

e) preventivo dettagliato delle spese previste per le singole iniziative e relativo piano finanziario di copertura delle medesime.

2. Nel caso di associazioni temporanee di imprese, le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo in copia autenticata da notaio od altro pubblico ufficiale e indicazione dell'impresa capofila;

b) la documentazione prevista ai punti d) ed e) del comma 1, nonché, per ciascuna impresa partecipante, la documentazione di cui ai punti a), b) e c) dello stesso comma.

3. Nel caso di società consortili le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto in copia autentica da notaio od altro pubblico ufficiale;

b) certificato di iscrizione al registro delle ditte relativo alla società e a ciascuna delle imprese consorziate;

c) la documentazione prevista ai punti b), d) ed e) del comma 1, nonché, per ciascuna impresa consorziate, la documentazione di cui al punto b) e c) dello stesso comma.

4. Nel caso di società miste, la domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione indicata al comma 3, limitatamente, per quanto riguarda le imprese associate, a quelle aventi sede nel territorio regionale.

## Art. 6.

*Validità della documentazione*

1. La documentazione o le dichiarazioni richiamate negli articoli precedenti devono riferirsi a situazioni delle imprese, delle società consortili o delle associazioni temporanee di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di contributo.

## Art. 7.

*Variazioni delle domande*

1. È fatto obbligo alle imprese, alle società consortili o alle associazioni temporanee di dare tempestivamente alla presentazione della domanda di contributo, limitatamente ai casi di particolare rilevanza per l'istruttoria della domanda stessa.

## Art. 8.

*Misura dei contributi*

1. Il contributo può essere concesso in misura non superiore al 15% o al 30% delle iniziative ammesse, rispettivamente a imprese singole o a società consortili, associazioni temporanee di imprese o società miste.

## Art. 9.

*Criteri di ripartizione*

1. Per quanto concerne la concessione dei contributi, si applicano i criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

## Art. 10.

*Concessione dei contributi*

1. Alla concessione dei contributi si provvede su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni.

2. In relazione alla ripartizione dei contributi, il Comitato tecnico esprime una valutazione di merito sui programmi presentati, che dovrà tenere conto anche della capacità potenziale del richiedente di raggiungere gli obiettivi dichiarati.

## Art. 11.

*Anticipazione dei contributi*

1. Su richiesta dei beneficiari la Direzione dell'industria può provvedere all'erogazione di un acconto del 60% del contributo concesso.

2. L'erogazione suddetta è subordinata alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni.

3. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale la somma anticipata entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell'industria, senza necessità di preventiva escussione del beneficio del contributo.

4. L'erogazione del saldo o lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa, avranno luogo dopo l'approvazione del rendiconto.

## Art. 12.

*Termine di rendicontazione*

1. Il rendiconto relativo al programma ammesso deve essere presentato entro i sei mesi successivi alla data indicata nella domanda di contributo quale termine massimo di conclusione del programma stesso.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere accompagnato da una dettagliata relazione sul programma svolto.

## Art. 13.

*Riduzione del programma di spesa*

1. La riduzione del programma di spesa comporterà comunque la rideterminazione del contributo concesso, fatta salva la verifica sulla permanenza del pubblico interesse alla contribuzione.

2. Non si farà comunque luogo a rideterminazione del contributo qualora la differenza tra il Programma ammesso e la spesa rendicontata non superi il 10%, a condizione che la nuova percentuale del contributo non ecceda quella prevista dalla legge.

## Art. 14.

*Ritenuta d'acconto*

1. I contributi concessi ai sensi del Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni sono assoggettati alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

## Art. 15.

*Norme transitorie*

1. Le domande di contributo dell'anno 1993 pervenute prima dell'approvazione del programma regionale della promozione commerciale all'estero e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si considerano validamente presentate, fatto salvo l'obbligo della successiva regolamentazione.

(Omissis).

93R0642

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE****Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1993, n. 15****Disposizioni per l'individuazione dei terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina ai fini dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 13 luglio 1993)

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina*

1. Per i fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina tutti i terreni agricoli ricompresi nei comuni della provincia di Trento.

## Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza e entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

BAZZANELLA

Visto, p. Il commissario del Governo per la provincia: COMPER

93R0525

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 aprile 1993, n. 7-86/Leg.**

**Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 1° giugno 1993)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

Visto il Regolamento di esecuzione della legge regionale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 12100 del 23 novembre 1984;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9966 del 7 novembre 1986;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 dicembre 1986, n. 11-35/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14047 del 30 dicembre 1986;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 dicembre 1986, n. 16-40/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6047 del 25 giugno 1987;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° luglio 1987, n. 9-49/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14931 del 23 dicembre 1987;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 dicembre 1987, n. 15-55/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10128 del 9 settembre 1988;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 settembre 1986, n. 8-63/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16374 del 22 dicembre 1988;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 dicembre 1988, n. 13-68/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9073 del 4 agosto 1989;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 agosto 1989, n. 10-8/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16412 del 21 dicembre 1989;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 dicembre 1989, n. 15-13/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6012 del 25 maggio 1990;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 maggio 1990, n. 12-25/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 17845 del 14 dicembre 1992;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1992, n. 22-75/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4336 del 5 aprile 1993;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al Regolamento di Esecuzione della Legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 aprile 1993

**BAZZANELLA**

*Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1993  
Registro n. 22, foglio n. 153 - RAELI.*

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 DICEMBRE 1983, N. 46 APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 13 DICEMBRE 1984 N. 18-13/LEGISL.**

**Art. 1.**

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

**«Art. 17.**

*Iscrizione dei commercianti ambulanti nel Registro degli Esercenti il Commercio*

1. Per tutto quanto concerne l'iscrizione delle imprese esercenti il commercio ambulante nel registro degli esercenti il commercio si osservano le disposizioni della Legge 28 marzo 1991, n. 112 recante «Norme in materia di commercio su aree pubbliche» e delle relative norme di esecuzione, fatte salve le disposizioni sostitutive, integrative e modificatrici di cui agli articoli 11, 13 e 14 del presente regolamento».

**Art. 2.**

Il quinto comma dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«5. Ove la documentazione prescritta non sia presentata entro il termine ultimo di cui al comma 3, la procedura di rilascio dell'autorizzazione è dichiarata estinta con provvedimento dell'autorità competente».

**Art. 3.**

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

**«Art. 24.**

*Centri commerciali al dettaglio*

1. Si considera centro commerciale al dettaglio, in quanto tale oggetto ai vincoli e procedure di cui all'art. 24 della legge, una struttura edilizia concepita e progettata in modo unitario e realizzata anche per lotti o successivi ampliamenti ovvero a seguito della ristrutturazione di un edificio, nella quale sia prevista e successivamente attuata l'apertura, anche a seguito di trasferimento di sede, di almeno cinque esercizi del commercio al dettaglio attivati su una superficie complessiva di vendita di oltre duemila metri quadrati.

2. In un centro commerciale al dettaglio nessun singolo esercizio commerciale può eccedere il quinto della superficie di vendita complessiva del centro ed inoltre gli esercizi del medio e grande dettaglio nel loro insieme non possono rappresentare oltre la metà della superficie di vendita del centro stesso.

3. In un centro commerciale al dettaglio un singolo operatore, inteso quale persona fisica o società, non può essere contemporaneamente titolare di più autorizzazioni per il commercio al dettaglio, fatti salvi i casi di subingresso in aziende operanti all'interno del centro stesso e i casi in cui dette autorizzazioni corrispondono a più esercizi la cui superficie complessiva di vendita sia inferiore a duecento metri quadrati.

4. Allo scopo di contribuire al mantenimento di un corretto equilibrio fra le attività commerciali insediate nella zona urbana centrale costituita dal centro storico e quelle del contesto insediativo periferico, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, lettere f) e h), della legge, la superficie totale massima, riferita ai settori merceologici sottoposti a programmazione, autorizzabile nei centri commerciali al dettaglio attraverso nuove aperture o a seguito di trasferimenti, non può eccedere il quindici per cento della superficie dei medesimi settori risultante attivata sull'intero territorio comunale secondo i dati riportati nel piano comunale vigente all'atto della presentazione dell'istanza per la realizzazione del centro commerciale.

5. Ai fini del rispetto del limite massimo di cui al comma 4, sono considerate anche le superfici relative ai settori sottoposti a programmazione già attivate in strutture commerciali, che siano comunque in possesso dei requisiti previsti al comma 1. Conseguentemente, l'eventuale raggiungimento del predetto limite nell'ambito del territorio del comune interessato dall'insediamento potrà consentire la realizzazione di centri commerciali comprendenti esercizi con assorbimenti merceologici diversi da quelli sottoposti a programmazione.

6. Il limite indicato ai commi 4 e 5 non si applica nel caso di realizzazione di centri commerciali all'interno dei centri storici di comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti.

7. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 l'ente che rilascia l'autorizzazione per la realizzazione del centro commerciale ne informa le altre autorità territorialmente competenti per il rilascio delle autorizzazioni dei singoli esercizi, alle quali deve inoltre trasmettere lo studio di fattibilità di cui al successivo comma 8 nonché la proposta di dettaglio approvata ai sensi dell'art. 24, commi settimo ed ottavo, della legge. Non appena in possesso delle richieste di attivazione dei singoli esercizi all'interno del centro commerciale, l'autorità ricevente le trasmette per conoscenza alle altre autorità territorialmente competenti, ai sensi della legge, per il rilascio di eventuali altre autorizzazioni, in modo da consentire il rispetto del criterio di priorità costituito dalla data di presentazione dell'istanza.

8. L'istanza di cui all'art. 24, terzo comma, della legge deve essere corredata da uno studio di fattibilità contenente una descrizione dell'iniziativa atta a consentire la preventiva verifica della rispondenza della medesima ai seguenti criteri: requisiti e condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento per l'identificazione di un centro commerciale, compatibilità dell'iniziativa con le prescrizioni contenute nei piani commerciali di riferimento; coerenza dell'insediamento con l'assetto urbanistico e territoriale della zona, anche sotto il profilo della salvaguardia della funzionalità della rete viaria circostante e dell'adeguatezza delle aree riservate a parcheggio.

9. Lo studio di fattibilità e la proposta di dettaglio sono sottoposte al parere della competente commissione per il commercio.

10. La proposta di dettaglio può essere successivamente modificata per oggettive esigenze, previo assenso dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per centro commerciale, a condizione che siano rispettati i limiti della superficie massima di vendita già autorizzata e quelli conseguenti alle disposizioni contenute nei commi 2, 3, e 4.

11. Al fine di stimolare la concorrenza e di perseguire la migliore realizzazione della rete distributiva, le autorità competenti possono riservarsi, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un centro commerciale al dettaglio, e facendone in essa espressa menzione, la facoltà di rilasciare altre autorizzazioni per la realizzazione della medesima iniziativa.

12. Ove siano presentate più istanze, si fa luogo ad istruttoria comparativa tra gli studi di fattibilità di centri commerciali al dettaglio presentati a distanza di tempo non superiore a trenta giorni l'uno dall'altro.

13. Le strutture commerciali esistenti che rivestono le caratteristiche di cui al comma 1, possono presentare domanda di riconoscimento quali centri commerciali alle autorità competenti ai sensi della legge. Qualora non sussista un soggetto responsabile della gestione o del coordinamento della struttura commerciale nel suo insieme, la domanda di riconoscimento potrà essere inoltrata congiuntamente dai titolari degli esercizi attivati nella predetta struttura.

14. L'autorità competente riconosce le strutture di cui al comma precedente come centri commerciali, previa verifica della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 1, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie. Dall'avvenuto riconoscimento, l'autorità competente informa le altre autorità territorialmente competenti ai sensi della legge.

## Art. 4.

Il comma 4 dell'art. 67, aggiunto con l'art. 7 del D.P.G.P. 12-25/Leg. di data 30 maggio 1990, è sostituito dal seguente:

«4. È consentito derogare ai criteri di affinità in caso di ampliamento merceologico, a condizione che detto ampliamento sia limitato ai prodotti di una sola tabella merceologica e, qualora si tratti di tabella sottoposta a programmazione, non dia luogo al contestuale ampliamento di superficie dell'esercizio oltre la superficie minima prevista per la tabella merceologica aggiuntiva. Di tale deroga ciascun esercizio potrà fruire una sola volta nell'arco di un quinquennio».

93R0526

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg.

**Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 29 giugno 1993)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni concernente «Norme per l'esercizio della pesca nella Provincia di Trento»;

Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 marzo 1993, n. 3523, concernente l'approvazione di ulteriori modifiche al citato regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 13 aprile 1993, n. 4741, concernente l'approvazione di ulteriori modifiche al citato regolamento;

Decreta:

Vengono apportate al regolamento della pesca approvato con D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successivamente modificato con D.P.G.P. 26 maggio 1980, n. 2-27/Leg. con D.P.G.P. 25 maggio 1983, n. 8-90/Leg. con D.P.G.P. 8 marzo 1988, n. 3-58/Leg., con D.P.G.P. 5 febbraio 1990, n. 5-18/Leg. con D.P.G.P. 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg. e con D.P.G.P. 12 febbraio 1991, n. 4-34/Leg. le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

all'art. 8, comma 2, le parole «prima di trasferirsi in altre acque o al termine dell'uscita, deve annotarvi i capi catturati» sono sostituite con le parole «è tenuto ad annotarvi di volta in volta i capi catturati»;

all'art. 9, comma 2, le parole «almeno otto giorni prima dell'effettuazione della stessa, utilizzando all'uopo appositi moduli predisposti dallo stesso Ufficio» sono sostituite con le parole «tramite apposito modulo che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'effettuazione della semina»;

all'art. 10, comma 4, dopo le parole «pesce da semina» vanno inserite le parole «o di manifeste condizioni precarie dello stesso»;

all'art. 11, comma 2, le parole «Per il Lago di Garda, apposite norme ne disciplineranno l'uso» sono sostituite con le parole «ad eccezione del Lago di Garda, dove apposite norme, che dovranno essere allegare alla licenza, disciplineranno tale attività»;

al medesimo art. 11 vanno aggiunti i seguenti commi:

«Il pescatore con natante è obbligato, in seguito a manifesto richiamo del personale addetto alla sorveglianza, ad avvicinarsi a riva per gli opportuni controlli.

È vietato l'uso dell'ecoscandaglio durante l'esercizio della pesca»;

all'art. 13, comma 4, dopo la parola «esca» vanno aggiunte le seguenti parole «nonché l'uso della bottiglia per la cattura fino ad un massimo di cinquanta sanguinerole (*Proxinus proxinus*) da usarsi come esca»;

al medesimo articolo 13, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma «È vietata la raccolta di macroinvertebrati da usarsi come esca nel periodo 1° gennaio-30 aprile di ogni anno»;

all'articolo 13 sono inoltre soppressi i commi 7 e 8 e sostituiti dal presente comma «Nelle acque correnti e nelle acque stagnanti poste a quota superiore a 1100 m.l.s.m. è fatto divieto di qualsiasi forma di pastorazione; nelle sole acque stagnanti poste a quota inferiore a 1100 m.l.s.m. e nella fossa di Caldaro è consentito l'impiego esclusivamente di pastura composta di sostanze vegetali per una quantità giornaliera non superiore a kg. 0,5 per pescatore»;

all'articolo 13, comma 9 infine, la parola «sfarinati» è sostituita con le parole «sostanze vegetali»;

all'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:

«I guardiapesca dipendenti dalle società concessionarie sono tenuti a collaborare con il personale di sorveglianza provinciale.

Gli acquicoltori curano la preparazione tecnica del proprio personale di sorveglianza, anche con la collaborazione del competente ufficio provinciale»;

nell'allegato B, «Reti e attrezzi da pesca permessi nei laghi della provincia di Trento agli aventi diritto di uso civico», relativamente alla rete denominata «Antana» è inserita accanto alla misura minima prevista di mm 20, la misura massima di mm 39;

nel medesimo allegato, ancora in riferimento alla rete denominata «Antana» l'epoca di divieto per l'uso della stessa dal 1° marzo al 15 maggio è ridotta dal 15 aprile al 15 maggio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà efficacia a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 5 maggio 1993

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1993

Registro n. 14, foglio n. 25 - RAELI

93R0618

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1993, n. 9-88/Leg.

Legge provinciale n. 29/90 - Capo III. Modifiche al regolamento di attuazione pubblicato con decreto del presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1991, n. 16-46/Leg. e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 14-67/Leg. di data 8 settembre 1992.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 6 luglio 1993)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 8, n. 1, 53 e 54 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 17 della L.P. 9 novembre 1990, n. 29 recante «Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio» che stabilisce che la Provincia emani un regolamento attuativo del Capo III concernente interventi a favore di allievi delle scuole elementari e secondarie frequentanti le scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute con sede in provincia, istituite senza scopo di lucro ed autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nonché delle scuole stesse;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3666 del 29 marzo 1993 concernente l'approvazione delle modifiche al regolamento attuativo del Capo III della citata legge n. 29/90 approvato con D.P.G.P. 2 ottobre 1991 n. 16.46/Leg. e modificato con D.P.G.P. 8 settembre 1992, n. 14.67/Leg.;

Decreta:

1. Di approvare la seguente modifica al regolamento attuativo del Capo III della L.P. 9 novembre 1990, n. 29 recante «Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio»:

«Dopo il comma 1 dell'articolo 14 sono inseriti i seguenti due commi:

*I-bis.* Al fine di assicurare la continuità dell'attività delle scuole la Giunta Provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente un acconto sui contributi in conto gestione in misura non superiore al 35% di quanto già assegnato alle stesse scuole per il precedente anno scolastico. L'erogazione è subordinata all'avvenuto inizio dell'attività didattica del nuovo anno scolastico.

*I-ter.* Detti acconti verranno successivamente detratti dagli importi spettanti in base alla ripartizione del fondo effettuata con le modalità previste dal comma 1».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1993

Registro n. 28, foglio n. 24

93R0619

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

#### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 345.000</li> <li>- semestrale ..... L. 188.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 63.000</li> <li>- semestrale ..... L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 193.000</li> <li>- semestrale ..... L. 105.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 63.000</li> <li>- semestrale ..... L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 193.000</li> <li>- semestrale ..... L. 105.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 664.000</li> <li>- semestrale ..... L. 366.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 325.000
Abbonamento semestrale .....	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

